

COMUNE DI COMO

SETTORE TRIBUTI

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE

DELLA TASSA

PER LO SMALTIMENTO

DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

INDICE

- Art. 1 - Istituzione della Tassa**
- Art. 2 - Definizione dei rifiuti solidi urbani interni**
- Art. 3 - Zona di applicazione**
- Art. 4 - Tariffe**
- Art. 5 - Comunicazioni del gestore del servizio**
- Art. 6 - Soggetto passivo della tassa**
- Art. 7 - Denuncia iniziale**
- Art. 8 - Contenuto della denuncia iniziale**
- Art. 9 - Decorrenza della Tassa**
- Art.10 - Denuncia di rettifica**
- Art.11 - Contenuto della denuncia di rettifica**
- Art.12 - Denuncia di cessazione**
- Art.13 - Contenuto della denuncia di cessazione**
- Art.14 - Sgravi e rimborsi**
- Art.15 - Liquidazione della Tassa**
- Art.16 - Determinazione della superficie tassabile**
- Art.17 - Esclusioni**
- Art.18 - Agevolazioni**
- Art.18 bis - Riduzioni particolari**
- Art.19 - Tariffe ridotte**
- Art.20 - Controlli**

Art.21 - Ricorso in materia di accertamento della Tassa

Art.22 - Sanzioni

Art.23 - Riscossione della Tassa

Art.24 - Ricorso in materia di risultanze del ruolo

Art.25 - Determinazione delle categorie

Art.26 - Funzionario Responsabile

Art.27 - Tassa giornaliera di smaltimento

Art.28 - Norme di rinvio

Art.29 - Entrata in vigore

ART. 1

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1°. E' istituita nel Comune di Como una tassa annuale da applicare in base a tariffa, dovuta per la fruizione del servizio svolto in regime di privativa, nell'ambito del territorio comunale, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli speciali ad essi assimilati così come definiti dall'art. 2 del presente Regolamento.

2°. La gestione del servizio pubblico di smaltimento è effettuata direttamente dal Comune o mediante azienda municipalizzata ovvero mediante concessione ad enti o imprese specializzate, autorizzate ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

3°. E' pure istituita la tassa giornaliera di smaltimento, di cui all'art. 77 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

ART. 2

DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

1°. I rifiuti solidi urbani interni sono:

a) i rifiuti non ingombranti prodotti in locali facenti parte di fabbricati, in aree comunque coperte a qualsiasi uso adibite, in aree scoperte destinate a campeggi, distributori di carburante, sale da ballo all'aperto e banchi di vendita all'aperto, nonché in ogni altra area scoperta ove possano prodursi rifiuti;

b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevole, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

c) i rifiuti speciali dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani di cui alle precedenti lettere a) e b) ed indicati nell'apposito Regolamento per l'espletamento del servizio, adottato con deliberazione consiliare n. 76 del 20.6.1995, esecutiva, nonché gli accessori per l'informatica.

ART. 3

ZONA DI APPLICAZIONE

1°. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 comma 2 del D. Lgs n° 507 del 15.11.93 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione della Tassa viene effettuata nelle zone del territorio comunale in cui è istituito il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati, nonché, per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada d'accesso alle abitazioni stesse.

2°. La Tassa è comunque dovuta, nei limiti del 40% della tariffa, per le case sparse fuori dell'area di raccolta.

3°. La mancata utilizzazione del servizio non comporta l'esenzione del pagamento della tassa.

ART. 4

COMMISURAZIONE E T A R I F F E

1°. L'Amministrazione Comunale determina annualmente le tariffe della tassa in misura tale da garantire il conseguimento del pareggio tra il gettito globale della Tassa stessa ed il costo di erogazione del relativo servizio. In ogni caso, il gettito del tributo dovrà coprire quanto meno la soglia minima del costo del servizio stabilita per legge.

2°. La determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 61 del Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni ed aggiunte.

3°. Ai fini della determinazione del costo di esercizio, è dedotto dal costo dei servizi di nettezza urbana - così come definito a norma di legge - un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani per le vie e piazze.

4°. La Giunta Comunale effettua annualmente, in sede di definizione delle tariffe, la ricognizione del rapporto parametrico tra le diverse categorie, sulla base di indagini tecniche a campione. In caso di mancata deliberazione delle tariffe entro il termine del 31 ottobre, restano confermate quelle in vigore nell'anno precedente.

5°. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

6°. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenee sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

ART. 5

COMUNICAZIONI DEL GESTORE DEL SERVIZIO

1°. Entro il 30 Giugno di ciascun anno l'Azienda che effettua il servizio è tenuta a comunicare all' Amministrazione Comunale apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica la previsione dei costi del servizio per l'anno successivo, in base alla loro classificazione economica, avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 61 del D. Lgs. n°507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

2°. Con le medesime modalità l'Azienda comunica il conto consuntivo dell'anno precedente.

ART. 6

SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DELLA TASSA

1°. Soggetto della tassa in via principale è chiunque, nel territorio comunale, occupa o detiene locali od aree scoperte quali indicate nell'art. 2 lett. a) del presente Regolamento, ovvero occupa o detiene in via esclusiva parti comuni del condominio.

2°. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto.

3°. Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia o, in mancanza, il capo-famiglia anagrafico se trattasi di tassa relativa all'abitazione, ovvero il titolare dell'attività che viene esercitata nei locali oggetto di tassazione.

4°. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al precedente comma 1, nonché coloro i quali con tale soggetto usino in comune i locali e le aree. Tale vincolo di solidarietà, opera in ogni fase del procedimento tributario, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.

5°. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per periodi inferiori a 12 mesi, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tassa è del proprietario dell'alloggio. Egli ha inoltre il dovere di denunciare al Comune le variazioni di destinazione d'uso. Sono irrilevanti nei riguardi dell'Amministrazione Comunale eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

6°. Per i locali occupati da pubblici istituti, enti morali, società, associazioni e simili, l'assoggettamento alla tassa avviene secondo la ragione o la denominazione sociale dei medesimi.

7°. E' fatto obbligo all'Amministratore del condominio e al gestore di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, di presentare entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupati o detentori dei locali o delle aree. Questi sono inoltre responsabili del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree di uso comune e per quelli ad uso esclusivo dei singoli occupanti o detentori.

ART. 7

DENUNCIA INIZIALE

1°. Chiunque occupa o detiene locali od aree soggette alla tassa è obbligato a presentare, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, apposita denuncia di fruizione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'applicazione della tassa stessa a suo carico. Gli uffici rilasciano apposita ricevuta.

2°. Il recupero della tassa dovuta in caso di omessa denuncia avviene anche tramite accertamenti d'ufficio fino a comprendere, oltre l'anno in corso, anche i quattro anni precedenti.

ART. 8

CONTENUTO DELLA DENUNCIA INIZIALE

1°. La denuncia iniziale deve contenere:

- le generalità del contribuente,
- l'indicazione del codice fiscale,
- la data dell'occupazione e della detenzione dei locali o delle aree,
- l'ubicazione del fabbricato, del piano, della scala e del numero interno,
- il nome e cognome del proprietario,
- la destinazione d'uso dei locali e delle aree e la relativa superficie tassabile,
- la data in cui viene presentata la denuncia,
- la sottoscrizione.

per le civili abitazioni e assimilati, anche l'elenco dei dimoranti e dei conviventi di fatto, non iscritti nella scheda anagrafica.

2°. Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili devono risultare inoltre:

- la ragione sociale o la denominazione dell'ente,
- l'indicazione del codice fiscale e/o la partita IVA,
- la sede,
- l'oggetto o lo scopo,
- le persone che ne hanno la rappresentanza legale.

Nella dichiarazione devono essere evidenziati gli eventuali titoli di cui agli artt. 17,18 e 19 del presente Regolamento, al venir meno dei quali il contribuente è tenuto a presentare denuncia di variazione ai sensi dell'art. 10.

3°. Coloro che sono sottoposti a tutela, curatela, potestà dei genitori, o che comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia deve essere presentata dalla persona che legalmente li rappresenta.

ART. 9

DECORRENZA DELLA TASSA

1°. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza del servizio di smaltimento.

ART. 10

DENUNCIA DI RETTIFICA

1°. Le variazioni in aumento delle condizioni di tassabilità, riferite alla destinazione d'uso ovvero alla misura della superficie tassabile devono essere denunciate entro il 20 gennaio dell'anno successivo.

2°. Il recupero della tassa dovuta per le suddette variazioni avviene anche mediante accertamenti d'ufficio, fino a comprendere, oltre all'anno in corso, anche i tre anni precedenti.

3°. Eventuali sgravi conseguenti alle variazioni delle condizioni di tassabilità potranno aver luogo, nei casi di omissione della relativa denuncia, solo tramite le modalità previste dall'art. 14 del presente Regolamento.

ART. 11

CONTENUTO DELLA DENUNCIA DI RETTIFICA

1°. La denuncia di rettifica deve contenere:

- il numero del contribuente agli effetti della tassa,
- le generalità del contribuente,
- l'indicazione di tutte le variazioni che si sono verificate rispetto alla precedente denuncia,
- la data di presentazione,
- la sottoscrizione.

2°. Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono risultare inoltre:

- il numero del contribuente agli effetti della Tassa,
- la ragione sociale o la denominazione dell'ente,
- la sede,
- l'oggetto o lo scopo,
- le persone che ne hanno la rappresentanza legale.

ART. 12

DENUNCIA DI CESSAZIONE

1° La cessazione, nel corso dell'anno, della detenzione o della conduzione dei locali e delle aree tassabili deve essere comunicata a cura del contribuente, mediante denuncia scritta, all'apposito ufficio del Settore Tributi.

ART. 13

CONTENUTO DELLA DENUNCIA DI CESSAZIONE

1°. La denuncia di cessazione deve contenere:

- il numero del contribuente agli effetti della tassa,
- le generalità del contribuente,
- la data di cessazione della conduzione dei locali o delle aree,
- il nome ed il cognome del proprietario e dell'eventuale subentrato nei locali o sulle aree,
- le indicazioni, di qualunque tipo, necessarie od utili per l'individuazione della pratica da cessare,
- la data in cui viene presentata la denuncia,
- la sottoscrizione.

2°. Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono risultare:

- il numero del contribuente agli effetti della tassa
- la ragione sociale o la denominazione dell'ente,
- le persone che ne hanno la rappresentanza legale,
- il nuovo indirizzo della sede.

3°. Per coloro che sono sottoposti a tutela, curatela, potestà dei genitori o che comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia di cessazione deve essere presentata dalla persona che legalmente li rappresenta.

ART. 14

SGRAVI O RIMBORSI

1°. La denuncia di rettifica e di cessazione dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, e l'assenza di altre occupazioni non dichiarate, dà diritto allo sgravio o eventualmente al rimborso della tassa a favore del contribuente a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.

2°. In caso di cessazione dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree, senza che sia intervenuta la relativa denuncia, lo sgravio o il rimborso a favore del contribuente cessato potrà avvenire solo dopo l'iscrizione a ruolo del subentrato e con effetto dalla data di tassazione a carico di quest'ultimo, o attraverso idonea documentazione.

3°. Eventuali rimborsi di Tassa, dovuti in conseguenza di rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle finanze in sede di esame di atti deliberativi riguardanti il Regolamento e le tariffe della Tassa, sono effettuati mediante compensazione con quanto dovuto per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi ministeriali.

ART. 15

LIQUIDAZIONE DELLA TASSA

1°. La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree in base a tariffe differenziate per categorie, con riferimento alla destinazione d'uso anche all'interno delle singole unità immobiliari. Nei casi di impossibilità di differenziazione si fa riferimento alla categoria prevalente.

2°. La Tassa è commisurata in ragione del 50% (cinquanta per cento) della superficie delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite così come indicate nell'art. 2 - comma 1, lett. a).

3°. Per coloro che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali e aree pubbliche o aperte al pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tariffa giornaliera, riferita alle categorie corrispondenti di cui all'art. 25 del presente Regolamento, rapportata a giorno ed aumentata del 50%.

4°. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 (centottantatre) giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

5°. Il pagamento della Tassa giornaliera di smaltimento (contestuale a quello relativo alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche), va effettuato con apposito modello di versamento (per le occupazioni autorizzate) e sostituisce la denuncia.

6°. La Tassa non versata all'atto dell'accertamento della occupazione viene recuperata con applicazione delle relative sanzioni.

ART. 16

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1°. La tassa è commisurata alla superficie:

- a) dei locali e delle aree coperte, comprese tettoie e simili;**
- b) delle aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto e di ogni altra area scoperta, ove possano prodursi rifiuti ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.**

2°. Nella determinazione della superficie tassabile si tiene conto di quella risultante dalla planimetria catastale o dal contratto di affitto, se trattasi di area privata, e dell'atto di concessione se trattasi di area pubblica, fatti salvi gli eventuali accertamenti d'ufficio.

ART. 17

ESCLUSIONI

1°. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree espressamente previsti da norme o Regolamenti vigenti, nonché quelli in cui, oggettivamente per la sporadica presenza, non possano prodursi rifiuti, se non in quantità insignificante.

2°. Non si considera tassabile quella parte della superficie di locali od aree sulla quale, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione d'uso, si formano, di regola, rifiuti speciali diversi da quelli dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 2, lett. c) del presente Regolamento, tossici e nocivi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi. Qualora l'unità immobiliare sia priva di tali caratteristiche strutturali e di destinazione d'uso, la detassazione non è superiore al 30%.

3°. I produttori dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, come sopra individuati, nonché di quelli tossici e nocivi, dovranno esibire in tal senso idonea documentazione, ai fini del connesso smaltimento, la quale deve essere soggetta a controlli periodici.

4°. Sono esclusi altresì i locali e le aree comunque utilizzati dall'Amministrazione Comunale per uffici e servizi, nonché i locali e le aree scoperte adibiti a culto.

ART. 18

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1°. La tassa sarà ridotta nella misura del **50% per i locali e le aree adibiti a scuole pubbliche e/o private di ogni ordine e grado.**

2°. In caso di comprovata indigenza, si procede su richiesta degli interessati da produrre, a pena di decadenza, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'esenzione dal pagamento del tributo a favore degli stessi. L'esenzione riguarda i nuclei familiari i cui **redditi annui complessivi non siano superiori al valore ottenuto moltiplicando l'importo di una pensione minima INPS per i componenti del nucleo familiare.**

3°. Sono esenti dal tributo i fabbricati rurali adibiti ad abitazione siti in zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli, sia in attività che in pensione, per facoltà di cui all'art. 12 bis della Legge 8.8.1996, n. 425.

4°. Le minori entrate previste dal presente articolo sono coperte con risorse diverse dai proventi della tassa.

5°. Il Comune individuerà con propri strumenti i nuclei familiari presso i quali pubblicizzare l'esenzione di cui al comma 2°) del presente articolo.

ART. 18/BIS

RIDUZIONI PARTICOLARI

1°. E' consentito, a far tempo dal 1° gennaio 1997, il rimborso parziale della tassa a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pre-trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'art. 61 - comma 3 - del Decreto Legislativo n. 507/93.

2°. Con specifico riferimento alle riduzioni di cui al comma precedente, da richiedersi con apposita istanza, la sussistenza delle condizioni per la concessione dell'agevolazione e la misura percentuale della riduzione, da accordare in relazione all'effettivo vantaggio per il servizio stesso, verranno valutate e determinate di volta in volta dal Funzionario Responsabile, su conforme provvedimento di Giunta Comunale, acquisito il parere tecnico del gestore del servizio.

3°. In ogni caso, la riduzione per gli utenti che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi di cui al comma 1° è concessa per non più di tre anni, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi, e, comunque, per un ammontare complessivo che, da un lato, non può superare il 50% dei costi suddetti e, dall'altro, deve essere in rapporto di congruità con l'entità della tassa medesima.

4°. Il Comune si riserva di compiere, anche per mezzo del gestore del servizio, tutti gli accertamenti opportuni e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

ART. 19

TARIFFE RIDOTTE

1°. La Tassa sarà ridotta nella misura massima consentita dalla legge per le:

- a) - abitazioni con unico occupante;
- b) - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da contribuenti che risiedono in altra abitazione ovvero all'estero per più di sei mesi all'anno;
- c) - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenze od autorizzazioni rilasciate dai competenti organi per l'esercizio della attività.

2°. In caso di accertato venir meno del diritto alla riduzione, in assenza di denuncia, l'Amministrazione recupera la somma dovuta a partire dall'anno successivo a quello della denuncia iniziale, applicando le sanzioni previste dal successivo art. 22.

ART. 20

CONTROLLI E POTERI DI ACCERTAMENTO DEL COMUNE

1°. Il Comune, tramite il Settore Tributi, esercita l'attività di controllo e di accertamento, anche d'ufficio, sia per le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree nonché per la corretta applicazione della Tassa.

2°. Gli avvisi di accertamento sono notificati al contribuente a mezzo del servizio Messi ovvero a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e secondo le altre modalità previste dall'art. 71 del Decreto Legislativo n. 507/93, sue successive modificazioni ed integrazioni.

3°. Agli effetti della applicazione della tassa il Comune potrà avvalersi delle facoltà previste dall'art. 73 del D.Lgs., n. 507/93 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

4°. Sono comunque comminabili agli inadempienti le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 22 del presente Regolamento.

5°. Qualora il Funzionario Responsabile, di cui al successivo art. 26, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, può provvedere ad annullarlo o a rettificarlo previa comunicazione all'interessato, indicandone i motivi.

6°. Le variazioni dell'ammontare della Tassa, dovute unicamente a variazioni apportate alle tariffe unitarie, non comportano l'obbligo di notificare al contribuente un nuovo avviso di accertamento.

ART. 21

RICORSO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLA TASSA

1°. Avverso l'atto di accertamento della Tassa da parte del Comune, ed entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, il contribuente può:

- fornire le prove dell'erroneità dell'accertamento, direttamente all'ufficio che ha emesso l'atto, per i provvedimenti di cui al comma 6 del precedente art. 20;
- ricorrere agli organi Contenziosi competenti in base alle vigenti norme in materia.

ART. 22

SANZIONI

1°. Per l'omessa, incompleta, nonché infedele denuncia si applicano le soprattasse previste dai commi 1, 2, e 6 dell'art. 76 del D.Lgs. 507/93, sue successive modificazioni ed integrazioni.

2°. La sanzione pecuniaria viene comminata dal Funzionario Responsabile, in base alla gravità della violazione, con riferimento al comma 3 dell'art. 76 sopracitato, secondo le misure predeterminate con apposito provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

3°. Si applicano altresì le altre norme previste dall'art. 76 per quanto attiene la misura degli interessi, dell'accertamento delle sanzioni e delle sue eventuali riduzioni.

ART. 23

RISCOSSIONE DELLA TASSA

1°. In base alle denunce dei contribuenti, alle rettifiche apportate d'ufficio, ed agli accertamenti eseguiti nei riguardi di quei contribuenti che hanno omesso di presentare le denunce stesse, il Funzionario Responsabile predispone le conseguenti variazioni da introdurre nei ruoli dell'anno in corso per l'esercizio successivo e provvede agli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 72 del D.Lgs. 507/93 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 24

RICORSO IN MATERIA DI RISULTANZA DEL RUOLO

1°. Contro le risultanze del Ruolo, nell'ipotesi di iscrizione di partita contestata e non definita, di omissione da parte del Comune della prescritta notificazione dell'atto di accertamento, di duplicazione della Tassa o di altro errore materiale, il contribuente può ricorrere agli organi Contenziosi previsti dalla vigente normativa.

ART. 25

DETERMINAZIONE DELLE CATEGORIE

1°. Ai fini dell'applicazione della tassa, i locali e le aree sono suddivisi nelle sottoelencate categorie:

<u>CATEGORIE</u>		<u>DESTINAZIONE D'USO</u>	<u>EURO/MQ.</u>	<u>LIRE/MQ.</u>
Categoria	1/	ABITAZIONI E LOCALI PERTINENZIALI	1,0758	2.083
Categoria	2/	PENSIONI, ALBERGHI E LOCANDE CON AL- LOGGIO, OSTELLI	2,3318	4.515
Categoria	3/	NEGOZI:		
Sottocategoria	3/1	ABBIGLIAMENTO, TESSUTI PER ABBIGLIAMENTO, DI BIANCHERIA IN GENERE, TENDAGGI, ARTICOLI SPORTIVI, MERCERIE	3,3962	6.576
"	3/2	VENDITA ANIMALI VIVI	10,1024	19.561
"	3/3	VENDITA ARTICOLI REGALO, CERIMONIA, PREMIAZIONI TARGHE E TIMBRI, CERAMICHE, PORCELLANE, CRISTALLI E SIMILI, BIGIOTTERIE	3,6787	7.123
"	3/4	TABACCHERIE VENDITA ARTICOLI FUMATORI, SOUVENIRS	3,9617	7.671
"	3/5	VENDITA, NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI, VIDEOTECHES, DISCHI E SIMILI	2,5477	4.933
"	3/6	FARMACIE, ERBORISTE- RIE, VENDITA ARTICOLI SANITARI	4,8118	9.317

“	3/7	BENI CASA E COSE USATE, ARTI- COLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE	2,5477	4.933
“	3/8	PELLETTERIE E CALZATURE	1,6971	3.286
“	3/9	VENDITA GIORNALI , CARTOLIBRERIE	5,9563	11.533
“	3/10	PARRUCCHIERE UOMO - DONNA	3,3962	6.576
“	3/11	COLORI E VERNICI	2,5477	4.933
“	3/12	ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA, INFORMATICA,TELECOMU- NICAZIONI.	4,2463	8.222
“	3/13	PRODOTTI PER ESTETICA E COSMESI - PROFUMERIE	3,1132	6.028
“	3/14	FERRAMENTA	3,1132	6.028
“	3/15	FOTOGRAFIA E OTTICA	2,5477	4.933
“	3/16	GIOCATTOLI	3,1132	6.028
“	3/17	IDROTERMOSANITARI	4,2463	8.222
“	3/18	ELETTRICISTI	3,3962	6.576
“	3/19	VENDITA MOBILI,INFIS- SI,PORTE,TAPPARELLE E SIMILI	2,8302	5.480
“	3/20	LAVANDERIE E TINTORIE	4,2463	8.222
“	3/21	MANUFATTI EDILI,PAVI- MENTI E RIVESTIMENTI	7,2536	14.045
“	3/22	VENDITA AUTOVETTURE, MOTO,CICLI E SIMILI, RELATIVI RICAMBI E ACCESSORI	3,1132	6.028

“	3/23	VENDITA NUMISMATICA E FILATELIA	3,1132	6.028
“	3/24	GALLERIE D'ARTE, VENDITA OPERE D'ARTE, OGGETTI D'ARTE, ANTI- QUARIATO	3,6787	7.123
“	3/25	OROLOGERIE E GIOIELLERIE	3,6787	7.123
“	3/26	POMPE FUNEBRI	2,2647	4.385
“	3/27	ALIMENTARI	4,2463	8.222
“	3/28	CARNI	4,5293	8.770
“	3/29	FIORI,PIANTE,ORTOFRUTTA E SEMENTI	7,7706	15.046
“	3/30	PESCHERIA	3,6787	7.123
Categoria	4/	UFFICI E STUDI:		
Sottocategoria	4/1	UFFICI PUBBLICI	3,3962	6.576
“	4/2	UFFICI PRIVATI	3,3683	6.522
“	4/3	ISTITUTI DI CREDITO	3,3792	6.543
“	4/4	CONSULTORIO	0,2830	548
“	4/5	ASSICURAZIONI	3,3141	6.417
“	4/6	CENTRO DI RIABILITAZIONE	1,1316	2.191
“	4/7	STUDI MEDICI	3,3477	6.482
Categoria	5/	CARCERE, CASERME, DISTRETTO		
Sottocategoria	5/1	CARCERE - CASERME	0,8485	1.643
“	5/2	DISTRETTO	2,3318	4.515
Categoria	6/	CONVENTI E CONVITTI, COMUNITA', RICOVERI	1,8122	3.509

Categoria	7/	OSPEDALI	3,2227	6.240
Categoria	8/	MAGAZZINI-TETTOIE PER DEPOSITI	1,9816	3.837
Categoria	9/	GRANDI MAGAZZINI, SUPERMERCATI	5,0948	9.865
Categoria	10/	BAR - PASTICCERIE		
Sottocategoria	10/1	BAR	3,6787	7.123
"	10/2	PASTICCERIE	6,7940	13.155
Categoria	11/	MENSE-RISTORANTI	10,1024	19.561
Categoria	12/	AUTOLAVAGGIO	2,1438	4.151
Categoria	13/	AUTORIMESSE-AUTO-NOLEGGI	1,5798	3.059
Categoria	14/	AUTODEMOLIZIONE	1,8122	3.509
Categoria	15/	LABORATORI:		
Sottocategoria	15/1	ABBIGLIAMENTO, DI TESSUTI DI ABBIGLIAMENTO, DI BIANCHERIA IN GENERE, TENDAGGI	2,1438	4.151
"	15/2	PELLETTERIE E CALZATURE	2,1438	4.151
"	15/3	ALIMENTARI E PRODOTTI DOLCIARI	2,0731	4.014
"	15/4	OGGETTI D'ARTE	2,1438	4.151
"	15/5	ELETTRONICA ED ELETTO-TECNICA, INFORMATICA, TELECOMUNICAZIONI E RIPARAZ. TV	2,1438	4.151
"	15/6	MEDICINA ED ORTOPEDIA, FARMACIA	2,1438	4.151
"	15/7	STRUMENTI MUSICALI	2,1438	4.151

“	15/8	ARTICOLI REGALO,CERIMONIA BIGIOTTERIA	2,1438	4.151
“	15/9	ARTICOLI SPORTIVI, TEMPO LIBERO	2,14	4.151
“	15/10	BENI CASA	2,14	4.151
“	15/11	PRODOTTI CARTARI	2,14	4.151
“	15/12	FOTOGRAFICI ED OTOACUST.	2,14	4.151
“	15/13	LAVORAZIONE VETRI E SIMILI, DI IMBOTTIGLIAMENTO BEVANDE	2,14	4.151
“	15/14	IDROTERMOSANITARI	2,14	4.151
“	15/15	PRODOTTI PER ESTETICA, COSMESI E PROFUMERIE	2,14	4.151
“	15/16	LAVORAZIONE METALLI E RELATIVI RICAMBI	1,86	3.610
“	15/17	SCUOLE PROFESSIONALI	1,81	3.509
“	15/18	LABORATORI GIOCATTOLE	2,14	4.151
“	15/19	LAVORAZIONE IN LEGNO E IN MATERIALE PER PORTE ED INFISSI E SIMILI	1,55	3.009
“	15/20	OROLOGERIE E GIOIELLERIE	1,81	3.509
“	15/21	LAVORAZIONI MOQUETTES TAPPEZZERIE E MATERASSAI	1,13	2.191
“	15/22	ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE	2,14	4.151
“	15/23	MODELLISMO	1,55	3.009
“	15/24	PARRUCCHE UOMO-DONNA	2,14	4.151
“	15/25	ARTICOLI FUMATORI	2,14	4.151

Categoria	16/	AREE SCOPERTE ADIBITE A PARCHEGGIO, DISTRI- BUTORI DI CARBURANTE	548	0,28
Categoria	17/	AUTOFFICINE, RIPARAZ. PARTI MECCANICHE, CAR- ROZZERIE, HANGAR		
Sottocategoria	17/1	AUTOFFICINA E RIPARAZIONI PARTI MECCANICHE	3.509	1,81
“	17/2	CARROZZERIE	4.151	2,14
“	17/3	HANGAR	2.191	1,13
Categoria	18/	CAMPEGGI E LIDI	3.509	1,81
Categoria	19/	MINIGOLF	2.706	1,40
Categoria	20/	CENTRI SPORTIVI, PALESTRE E PISCINE	2.508	1,30
Categoria	21/	ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ENTI MORALI,PARTITI E SINDACATI	1.751	0,90
Categoria	22/	SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE DI OGNI ORDINE E GRADO, CIRCOLI RI- CREATIVI, ORATORI, ENTI RELIGIOSI	602	0,31
Categoria	23/	TEATRI,CINEMA E LOCALI DI DIVERTIMENTO	1643	0,85
Categoria	24/	SERRE	4.151	2,14

ART. 26

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1°. La Giunta Comunale designa un Funzionario Responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla Tassa. Egli inoltre sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi e commina inoltre le sanzioni di cui al precedente art. 22 e provvede agli adempimenti previsti dal comma 5 dell'art. 20 e dal comma 1 dell'art. 23 del presente regolamento.

ART. 27

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1°. Sono soggetti passivi della Tassa giornaliera di smaltimento, istituita con l'art. 1, comma 3, del presente Regolamento, i produttori di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, temporaneamente, e non ricorrentemente, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2°. La Tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di infrastrutture mobili e provvisorie, erette per manifestazioni, ricorrenze e simili ovvero di impianti sportivi (locali ed aree scoperte) e palestre, utilizzati in via straordinaria per attività diverse da quelle agonistico-sportive.

3°. Le misure tariffarie giornaliere per unità di superficie sono determinate in base al criterio di cui al comma 2°) dell'art. 15 del presente Regolamento.

4°. La Tassa giornaliera è applicata secondo le disposizioni dell'art. 77 del Decreto Legislativo n. 507/93, sue successive modificazioni ed integrazioni.

5°. Non si applica la Tassa giornaliera di smaltimento nei casi di:

- a) occupazione di area scoperta per meno di due ore al giorno;
- b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari, anche se di durata superiore a quella sopraindicata in sub a);
- c) occupazione per soste fino a due ore effettuate da esercenti il commercio ambulante itinerante.

ART. 28

NORME DI RINVIO

1°. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle norme di cui al Decreto Legislativo n. 507/93 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 29

ENTRATA IN VIGORE

1°. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore immediatamente, fatta eccezione per i diversi termini contenuti nell'art. 79 del Decreto Legislativo n. 507/93, sue successive modificazioni ed integrazioni.

*Adottato con deliberazione consiliare n.31 del 13/10/1994,esecutiva;
Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 81 del 12/12/1996, esecutiva.
Modificato con deliberazione consiliare n.19 del 28/02/2000, esecutiva.*